



via di Calcinaia, 48
San Martino alla Palma - 50010 Scandicci (FI)
www.agronomiperlaterra.it - info@agronomiperlaterra.it

Sede legale: Via Russi, 181
87060 Bocchigliero (CS)
tel. 0983 92276- cel. 333 7390996
Codice Fiscale: 97026220786

ASSOCIAZIONE NO PROFIT

AgronomiperlaTerra

STATUTO

Art. 1 - Costituzione

1. E' costituita con sede in Bocchigliero (CS), via Russi n. 181, l'associazione denominata "Associazione AgronomiperlaTerra" di seguito detta associazione.

2. L'associazione:

- persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e non ha fini di lucro;
- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- in caso di scioglimento devolgerà il patrimonio dell'organizzazione ad altra associazione avente finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

3. L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Attività

1. L'associazione svolge le seguenti attività:

- Elaborazione e realizzazione, ovvero partecipazione e collaborazione riguardo iniziative promosse da enti o altre associazioni, di progetti di cooperazione internazionale inerenti la beneficenza, l'istruzione, la formazione, la ricerca, la tutela e la valorizzazione delle risorse territoriali. In particolare, la cooperazione sarà preferibilmente indirizzata ai settori agrario, forestale, zootecnico, agroindustriale, agrituristico e ambientale, con espressa esclusione di attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- promozione, partecipazione e collaborazione riguardo iniziative intese all'educazione alla pace, alla giustizia sociale, alla non violenza, alla libertà, alla democrazia, alla formazione interculturale, alla solidarietà, alle pari opportunità e alla tutela dei diritti civili; promozione, partecipazione e collaborazione riguardo iniziative intese alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio enogastronomico artistico e storico, comprese le biblioteche e gli archivi, nonché la cultura, l'arte, l'artigianato, l'assistenza sociale.

Art. 3 - Soci

1. L'associazione è costituita da soci ordinari e da soci sostenitori.
2. Sono soci ordinari le persone che sottoscrivono il presente statuto e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal consiglio direttivo. I soci ordinari pagano una quota associativa annuale fissata dall'assemblea, su proposta del consiglio direttivo.
3. Sono soci sostenitori le persone che ne fanno richiesta scritta, che desiderino sostenere le attività dell'associazione e si impegnino a versare una quota associativa annuale il cui ammontare è liberamente determinato dal socio stesso.
4. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del consiglio direttivo.
5. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:
 - dimissioni volontarie;
 - non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
 - morte;
 - esclusione deliberata dal consiglio direttivo nei casi in cui il socio;
 - non osservi le disposizioni statutarie o le deliberazioni legalmente assunte dagli organi sociali;
 - non adempia senza giustificati motivi agli obblighi assunti verso l'associazione;
 - abbia danneggiato moralmente o materialmente l'associazione.

Nei casi di esclusione è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.

Art. 4 - Diritti e obbligo dei soci

1. I soci ordinari hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'associazione. I soci sostenitori partecipano a tutte le iniziative promosse dall'associazione, ma non godono di elettorato attivo né passivo.
2. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote associative.

Art. 5 – Organi

1. Sono organi dell'associazione:
 - l'assemblea;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente.

Art. 6 - Assemblea

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga necessario il presidente, e negli altri casi previsti dal presente statuto.
3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax, e-mail) da inviare

a tutti i soci.

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

6. Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

7. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

8. L'assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Consiglio direttivo;
- formulare direttive generali sull'andamento dell'associazione;
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio direttivo;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 14;
- stabilire l'ammontare delle quote associative.

Art. 7 - Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da 3 membri.

2. Il consiglio direttivo resta in carica per tre anni; qualora, durante il triennio, per dimissioni o altra causa venga a mancare un membro, il consiglio provvederà alla sua sostituzione per cooptazione fino allo scadere del triennio.

3. Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta al mese. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espressa o raccomandata, telegramma, fax, e-mail) a tutti i membri del consiglio direttivo.

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.

5. Il consiglio direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica, e delibera a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

6. Il consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

- eleggere il presidente;
- nominare il segretario;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivi e consuntivo annuali;
- amministrare i fondi e i beni dell'associazione secondo gli scopi statutari e le norme di

- legge;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci.

Art. 8 - Presidente

1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del consiglio direttivo, è eletto da quest'ultimo, a scrutinio palese, nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.
2. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del consiglio direttivo più anziano di età.

Art. 9 - Segretario

1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
 - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
 - provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
 - predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al consiglio direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al consiglio direttivo entro il mese di marzo;
 - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
 - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del consiglio direttivo.

Art. 10 - Durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 11 - Risorse economiche

1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - quote associative e contributi dei soci;
 - da eventuali sovvenzioni o elargizioni di istituzioni, enti pubblici, privati.
2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal consiglio direttivo.

Art. 12 - Quota sociale

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle

riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 13 - Bilancio o rendiconto

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del consiglio direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti) da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio (rendiconto) deve coincidere con l'anno solare.

Art. 14 - Modifiche allo statuto

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi dell'associazione o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 15 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.